



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. SACCO"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE AD INDIRIZZO IGEA E PROGRAMMATORI
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
SANT'ARSENIO (SA)

Cod. Ist. SAIS 02100 L

C.F. 83002620652

CONVENZIONE QUADRO A LIVELLO TERRITORIALE

per la realizzazione di tirocini di formazione e orientamento di studenti frequentanti il corso di studio di istruzione superiore presso l'Istituto Statale I.T.E. "A. Sacco" di Sant'Arsenio (SA).

(Atr. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196; Decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione),

TRA
L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "A. SACCO" DI
SANT'ARSENIO (SA)
E
COMUNE DI SALA CONSILINA
Sala Consilina (SA)

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 20 gennaio 1999, n. 9;

che l'art. 4, comma 4, del Decreto M. 25 marzo 1998, n. 142, pubblicato sulla G.U. del 12 maggio 1998, prevede la stipula di convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere tirocini e le Associazioni dei datori di lavoro interessate;

che è convinzione comune che vada rafforzata nel Vallo di Diano la collaborazione tra tutti i soggetti interessati alla diffusione della cultura e della pratica dei tirocini per gli studenti delle scuole statali;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, le Associazioni di categoria si impegnano a promuovere presso le aziende associate (soggetti ospitanti), l'accoglienza in tirocinio di formazione ed orientamento degli studenti frequentanti i corsi di studio di istruzione secondaria di II grado statali del Vallo di Diano in provincia di Salerno, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) ed e) del Decreto M.L.P.S. 25 marzo 1998, n. 142, attuativo dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (soggetti promotori).
2. Il numero degli studenti da avviare a tirocinio di formazione e di orientamento è determinato nel numero di **2** studenti. **20**
3. Il tirocinio avrà inizio il **04/04/2015** e terminerà il **20/06/2015** per complessive ore **60**
4. Il tirocinio sarà frequentato dagli stagisti in orario pomeridiano.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 1, comma 2, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Istituto scolastico, in veste di responsabile didattico-organizzativo e dà un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.);
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio (D.Lgs. 675/96 e s.m.i.);
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ove prescritto, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, il quale, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, provvederà a denunciare l'accaduto agli Istituti assicurativi competenti.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Provincia, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1. Il soggetto ospitante (azienda associata, ente pubblico) si impegna a:
 - a) assicurare, attraverso l'impegno del responsabile aziendale, il corretto svolgimento del tirocinio, garantendo il rispetto dei contenuti del progetto di orientamento e formazione;
 - b) rispettare e far rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.);
 - c) fornire in comodato d'uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuali, ove richiesti dal tipo di attività;
 - d) consentire al tutor del soggetto promotore di prendere contatto con il tirocinante e con il responsabile aziendale per verificare l'andamento dello stage (attività di monitoraggio) e per la stesura della relazione finale.

Art. 6

1. La presente Convenzione ha durata fino a quando uno dei contraenti (soggetto promotore, soggetto ospitante) non receda dalla stessa ed essa può essere tacitamente rinnovata anno per anno.
2. I contraenti (soggetto promotore e soggetto ospitante) hanno la facoltà di disdire la presente Convenzione, tramite raccomandata, 15 gg. prima dell'inizio dello stage:


Art. 7

1. Per la presente Convenzione nulla è dovuto al soggetto ospitante lo stage da parte del soggetto promotore (I.T.E. "A. Sacco" - Sant'Arsenio).

Sant'Arsenio, 17 APR. 2015

Dirigente scolastico
Prof. Cono Alberto ROSSI

Responsabile dell'Ente



IL SINDACO
Avv. Francesco CAVALLONE